



COMUNE DI SEMPRONIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 31-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **trentuno** del mese di **Maggio** , alle ore **15:30** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. **PETRUCCI LUCIANO**

	Presente	Assente
PETRUCCI LUCIANO	X	
BARZAGLI KATIA	X	
MARGIACCHI MARCO	X	
LEONI LUCIO	X	
D'UBALDO GIANLUCA	X	
ZAMMARCHI DANILO	X	
VISONE ANNA MARIA CRISTINA		X
CORCHIA ALESSIA		X
CAVEZZINI ALFONSO	X	
BIANCHI OLGA	X	
ONETO LORENZO	X	

PRESENTI	N. 9
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. **TRAMONTANA MARIOSANTE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

I L P R E S I D E N T E

Riconosciuta la validità del numero leale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2022-2024, come previsto dal TU.EE.LL., è fissato al 31.12.2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 309 del 30.12.2021) con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto dall'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 363/2021 con cui ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui “L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale

e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità; **PRESO ATTO** che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

VISTE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022, elaborate dal gestionale in uso e che assicurano un gettito pari al costo del PEF

Utenze domestiche:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia
Famiglie con 1 componente	0,73	51,62
Famiglie con 2 componente	0,82	120,45
Famiglie con 3 componente	0,91	154,87
Famiglie con 4 componente	0,98	189,28
Famiglie con 5 componente	1,04	249,51
Famiglie con 6 o più componenti	1,07	292,53

Utenze non domestiche:

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq	Totale tariffa
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1913	1,4726	1,6638
Campeggi, distributori carburante	0,2678	2,0471	2,3149
Stabilimenti balneari	1,1645	1,2558	1,4203
Esposizioni, autosaloni	0,1377	1,0528	1,1905
Alberghi con ristorante	0,3902	2,9795	3,3697
Alberghi senza ristorante	0,2869	2,1951	2,4820
Case di cura e riposo	0,3672	2,8213	3,1885
Uffici, agenzie	0,3519	2,7043	3,0562
Banche, ist. credito e studi prof	0,2027	1,5551	1,7579
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie,	0,3290	2,5047	2,8337

ferramenta e altri beni durevoli			
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,3940	3,0105	3,4045
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,2601	1,9783	2,2385
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3519	2,6905	3,0425
Attività industriali, con capannoni di produzione	0,2486	1,9061	2,1547
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,2907	2,2329	2,5237
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,9165	14,6431	16,5596
Bar, caffè, pasticceria	1,4651	11,1888	12,6539
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,7306	5,5737	6,3044
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,4323	3,3030	3,7352
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	2,5171	19,2466	21,7637
Discoteche, night club	0,3828	2,9279	3,3105
Agriturismi con ristorante	0,3802	2,8795	3,2597
Agriturismi senza ristorante	0,1869	2,0951	2,2820

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in base al quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n 65 del 18/09/2020, con la quale venivano approvate e proposte a questo Consiglio le seguenti riduzioni, approvate dallo stesso Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020:

UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE: le categorie, di cui al DPR 158/1999, beneficiarie della presente agevolazione sono rappresentate dalle utenze domestiche aventi le caratteristiche sotto indicate e nelle seguenti percentuali:

1. Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
2. Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;
3. Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2020;

RITENUTO di voler confermare le medesime percentuali di riduzione anche per l'anno 2022 per i figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2022

DI DARE ATTO che l'agevolazione di cui al precedente punto sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti;

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Semproniano e quelli forniti dall'Autorità di ambito di riferimento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF, il quale espone un costo complessivo di € 303.253,00;

PRESO ATTO che il Servizio Tributi, ha stimato il costo delle sopradette riduzioni, applicandole in simulazione sulla banca dati TARI alla data odierna, come segue:

- **utenze domestiche con figli minori di anni 15 all'interno del nucleo familiare:** detto costo, stimabile in circa € 1.600,00 in ossequio alla normativa vigente, è finanziato con risorse generali di bilancio già stanziato per l'esercizio 2022;

DI DARE ATTO che dette riduzioni saranno applicate:

- direttamente dall'Ufficio Tributi nell'avviso di pagamento TARI saldo 2022, con scadenza 01.12.2022;
- d'ufficio con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapacità o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe e delle specifiche riduzioni rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00 e dell'art 9 comma 3 del vigente regolamento TARI;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che in data 26.05.2022 si è tenuta l'apposita commissione consiliare

PROPONE

- 1) **Di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di fissare** per l'anno 2022, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 3) **Di dare atto** che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2022;
- 4) **di approvare** le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle **utenze domestiche**:

Famiglie	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia
Famiglie con 1 componente	0,73	51,62
Famiglie con 2 componente	0,82	120,45
Famiglie con 3 componente	0,91	154,87
Famiglie con 4 componente	0,98	189,28
Famiglie con 5 componente	1,04	249,51
Famiglie con 6 o più componenti	1,07	292,53

- 5) **di approvare** le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle **utenze non domestiche**:

Attività	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq	Totale tariffa
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1913	1,4726	1,6638
Campeggi, distributori carburante	0,2678	2,0471	2,3149
Stabilimenti balneari	1,1645	1,2558	1,4203
Esposizioni, autosaloni	0,1377	1,0528	1,1905
Alberghi con ristorante	0,3902	2,9795	3,3697
Alberghi senza ristorante	0,2869	2,1951	2,4820
Case di cura e riposo	0,3672	2,8213	3,1885
Uffici, agenzie	0,3519	2,7043	3,0562
Banche, ist. credito e studi prof	0,2027	1,5551	1,7579
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,3290	2,5047	2,8337
Edicola, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,3940	3,0105	3,4045
Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,2601	1,9783	2,2385
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,3519	2,6905	3,0425
Attività industriali, con capannoni di produzione	0,2486	1,9061	2,1547
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,2907	2,2329	2,5237
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,9165	14,6431	16,5596
Bar, caffè, pasticceria	1,4651	11,1888	12,6539
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,7306	5,5737	6,3044
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,4323	3,3030	3,7352
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	2,5171	19,2466	21,7637
Discoteche, night club	0,3828	2,9279	3,3105
Agriturismi con ristorante	0,3802	2,8795	3,2597
Agriturismi senza ristorante	0,1869	2,0951	2,2820

6) **di applicare** per le UTENZE DOMESTICHE CON FIGLI MINORI DI ANNI 15 ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE: le categorie, di cui al DPR 158/1999, le seguenti agevolazione nelle sottoindicate percentuali e condizioni:

- Dieci per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 1 figlio con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2022;

- Venti per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 2 figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2022;
- Trentacinque per cento della tariffa teoricamente prevista per le famiglie con 3 o più figli con età inferiore ad anni 15 al 01/01/2022;

7) **Di dare atto** che l'agevolazione di cui al precedente punto sarà applicata solo alle attività domestiche in regola con i pagamenti della TARI/TARES riferite agli anni precedenti

8) **Di dare atto** che la riduzione di cui al punto 6 sarà applicata direttamente dall'Ufficio Tributi:

- nell'avviso di pagamento TARI saldo 2022, con scadenza 01.12.2022;
- con compensazione con il tributo dovuto per l'anno in corso o, in caso di incapacienza o cessazione dell'utenza, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza;

9) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

10) **Di dare atto** che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

11) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

12) **di prendere atto** che in fase di emissione bolletta a saldo sarà demandato ai competenti uffici effettuare gli eventuali adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione;

13) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni introdotte con la presente deliberazione;

14) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

15) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Illustra il Sindaco e la dott.ssa Chiara Badini, istruttore dell'Ufficio Tributi .

Al termine nessuno intervento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione

Con voti favorevoli 9 SU 11 Consiglieri assegnati ed in carica , contrari nessuno, astenuti nessuno .

A P P R O V A

La surriportata proposta di deliberazione.

Con separata ed unanime votazione favorevole presenti 9 su 11 Consiglieri assegnati ed in carica dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**PETRUCCI LUCIANO
MARIOSANTE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

TRAMONTANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Semproniano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.